

## COLLEGIO DI BOLOGNA

composto dai signori:

(BO) MARINARI	Presidente
(BO) MARTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) LOMBARDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BO) MERUZZI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BO) PETRAZZINI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore BARBARA PETRAZZINI

Seduta del 11/05/2021

### FATTO

Con ricorso depositato in data 15 gennaio 2021 parte ricorrente riferisce di essere cointestataria di n. 1 buono fruttifero (n. \*\*\*208), appartenente alla serie Q/P.

Il titolo è stato sottoscritto in data 16 luglio 1990 ed è stato emesso utilizzando moduli cartacei della serie "P"; sul fronte del buono è presente un timbro correttivo indicante l'omonima serie di appartenenza; sul retro del buono è presente un timbro correttivo dei rendimenti che nulla dice per il periodo dal 21° al 30° anno.

In data 8 dicembre 2020 presentava formale reclamo al fine di ottenere il rimborso del titolo serie Q/P in base alle condizioni riportate a tergo dello stesso.

A fronte di negativo riscontro da parte dell'intermediario, reitera le domande davanti a quest'Arbitro.

Costituendosi nel procedimento l'intermediario resistente eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso per l'incompetenza *ratione temporis* e *ratione materiae* dell'ABF.

Nel merito, precisa che:

- le modalità di emissione dei buoni fruttiferi della serie "Q" sono stabilite dal D.M. 13.6.1986 che prevede l'utilizzo di moduli della serie "P" purché su di essi siano stati



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

apposti due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “serie Q/P”; l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi fissati da detto decreto ministeriale per la serie “Q”;

- sono state applicate pedissequamente le prescrizioni del D.M. 13.6.1986: a) apponendo i timbri previsti da detto decreto; b) riconoscendo alla parte attrice gli interessi stabiliti dal medesimo decreto;

- parte ricorrente era senz’altro consapevole di aver sottoscritto un buono della serie “Q” ed era altresì consapevole del rendimento di quanto sottoscritto, in quanto i BF sono documenti di legittimazione, rispetto ai quali non trova applicazione il principio di letteralità.

Conclude pertanto chiedendo il rigetto del ricorso.

## DIRITTO

Il ricorso sottoposto all’attenzione del Collegio investe il problema del rimborso dei Buoni Fruttiferi, oggetto di modifiche sui rendimenti, su cui più volte si è pronunciato l’Arbitro Bancario Finanziario.

Preliminarmente occorre tuttavia esaminare le due eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’intermediario resistente.

In relazione all’eccezione di incompetenza per materia si osserva che la stessa è infondata e che non merita accoglimento per le seguenti ragioni. Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, con la decisione n. 5676/2013, ha stabilito il seguente principio di diritto: «L’art. 1, comma 1, lett. b), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128-bis T.U.B., nonché la Sez. I, par. 3, delle Disposizioni della Banca d’Italia del 18.6.2009 sui “Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari”, hanno specificato che, nel novero degli intermediari destinatari di tale normativa, delimitante la stessa competenza dell’ABF, è incluso l’intermediario convenuto. È vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l’art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le “controversie” sottoponibili all’ABF quelle attinenti a fattispecie “non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell’articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)”, fra cui il “collocamento di prodotti finanziari”. Sennonché, l’articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce “prodotti finanziari” per gli effetti di tale decreto «gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari» [...]. Raccordando la fattispecie in gioco, nelle “Disposizioni della Banca d’Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09”, Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che “la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)”, in sostanza negando ai BPF la qualifica di “strumenti finanziari”, e in via derivata di “prodotti finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incedibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati. Sulla base di questi ultimi dati normativi, si giustifica che stabilmente i Collegi dell’ABF abbiano disatteso l’eccezione di incompetenza *ratione materiae* sollevata dall’intermediario, e tale soluzione non può che trovare piena e definitiva adesione da parte del Collegio di Coordinamento».

Va, altresì, rigettata anche l’eccezione di incompetenza *ratione temporis*. Il Collegio di



Coordinamento di questo Arbitro, nella decisione testé citata, precisa, inoltre, che: «applicando questo principio al caso concreto, si tratta di verificare se in occasione della sottoscrizione dei titoli de quibus [...] le indicazioni recate sui titoli stessi fossero idonee a esprimere da parte dell'emittente una proposta negoziale univoca – in deroga ai precetti di cui al precedente D. M. del Tesoro 23 luglio 1987, n. 729700 – relativamente all'elemento del termine ultimo per il rimborso dei titoli stessi, su cui è assolutamente plausibile si fosse (anche) formata la volontà di accettazione del risparmiatore. Entrando in gioco un problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici, e quindi rilevando in forza del criterio sopra richiamato la data in cui è insorta la controversia, trova del resto conferma la competenza *ratione temporis* dell'ABF».

Venendo al merito del ricorso, la questione giuridica sottoposta all'esame del Collegio concerne le condizioni di rimborso di 1 BFP emesso in data 16 luglio 1990, per il quale è stato utilizzato dall'intermediario collocatore un modulo della vecchia serie «P», quando risultavano in collocamento i buoni della Serie «Q».

Il D.M. 13 giugno 1986, recante “Modificazione dei saggi d'interesse sui libretti e sui buoni ... di risparmio”, con il quale i tassi di tutte le serie precedenti sono stati convertiti ai tassi della serie «Q» a decorrere dal 1° gennaio 1987, ammetteva, infatti, agli artt. 4 e 5 la possibilità di utilizzare moduli cartacei delle serie precedenti, salvo l'apposizione di “due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura serie Q/P, l'altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”.

Esaminando il documento cartolare si osserva che è stato utilizzato un modulo cartaceo della serie «P», contenente, sul retro, una tabella con i rendimenti bimestrali attesi fino al ventesimo anno e una indicazione di sintesi sui successivi dieci; sul fronte dei titoli è stata stampigliata la serie di appartenenza «Q/P»; sulla predetta tabella dei rendimenti è apposto un timbro che indica percentuali di rendimento crescenti per i soli primi 20 anni (ossia, è privo di indicazioni sul rendimento dell'ultima decade).

È orientamento ormai consolidato dell'Arbitro, espresso dal Collegio di Coordinamento sin dalla decisione n. 5674/2013, quello secondo il quale, con la sola eccezione dell'attribuzione alla parte pubblica dello *ius variandi* dei tassi di interesse mediante decreti ministeriali successivi all'emissione, «il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore dei titoli [...] si forma [...] sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti». E infatti il Collegio, argomentando sulla base della sentenza della Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979 del 15 giugno 2007, ha affermato che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere «che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere invece, sin da principio, diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all'atto stesso della sottoscrizione del buono» (cfr. la decisione ABF, Collegio di Coordinamento, n. 5674/2013). Sì che, qualora il decreto ministeriale modificativo dei tassi sia – come nel caso qui in esame – antecedente alla data di emissione del buono fruttifero, si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento del cliente sulla validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e che tale affidamento, come affermato nella citata sentenza n. 13979/2007, debba essere tutelato, applicando quindi alla parte ricorrente le condizioni riprodotte sul titolo stesso (cfr., *ex multis*, le decisioni ABF, Collegio di Bologna, nn. 1317/2019, e 2344/2019; Collegio di Torino, n. 4868/2017; Collegio di Roma, n. 8791/2017).

Tali principi sono stati recentemente confermati dal Collegio di Coordinamento, con la decisione n. 6142/2020, anche alla luce delle sentenze delle Sezioni Unite della Corte di



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Cassazione n. 13979/2007 e n. 3963/2019, nella cui motivazione si legge “*Assume un indubbio significato la circostanza che il richiamato art. 5 del D.M. 13 giugno 1986, con il quale era stata disposta l’ultima modifica dei tassi di interesse precedente all’emissione qui in rilievo secondo quanto previsto dall’art. 173 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Codice Postale) - che prevede e regola (non è superfluo rilevarlo) le variazioni dei tassi -, si è fatto carico di imporre agli uffici emittenti l’obbligo, pur quando fossero stati utilizzati moduli preesistenti, di indicare sul documento il differente regime cui essi erano soggetti; il che nella vicenda qui in esame non è accaduto con riguardo al periodo tempo dal 21° al 30° anno. Tale circostanza dimostra, invero, come il vincolo contrattuale tra emittente e sottoscrittore, anche a mente delle previsioni normative richiamate, sia destinato a formarsi sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni, fatta salva, appunto, la possibilità di una successiva etero-integrazione per effetto di decreti ministeriali modificativi dei tassi di rendimento, ai sensi dell’art. 173 del Codice Postale. Disposizione, quest’ultima, che opera un ragionevole bilanciamento tra tutela del risparmio e un’esigenza di contenimento della spesa pubblica, nel pieno dei principi sanciti dagli artt. 3 e 47 Cost. (Corte Cost., n.26/2020). (...) In definitiva, alla luce del contenuto delle domande e delle eccezioni di cui agli atti, la domanda del ricorrente, volta ad ottenere, con riguardo al BFP della serie Q/P il rendimento previsto dalla tabella posta sul retro del buono limitatamente al periodo dal 21° al 30° anno, merita di essere accolta”.*

In applicazione dei su richiamati principi, questo Collegio, ferma restando l’applicazione delle condizioni della serie Q per quanto concerne i rendimenti dei primi venti anni del buono (cfr. da ultimo le decisioni ABF, Collegio di Milano, n. 223/2021 e Collegio di Palermo, n. 23700/2020), non può che confermare il diritto di parte ricorrente ad ottenere l’applicazione delle condizioni originariamente riportate sul retro del BFP per quanto concerne il rendimento dal ventunesimo anno fino al 31 dicembre del trentesimo anno successivo a quello di emissione.

Considerando, cioè, che nel timbro apposto sul verso la misura degli interessi è stabilita solo fino al ventesimo anno, non può che concludersi che, per il solo periodo successivo, la liquidazione debba avvenire secondo quanto previsto dal titolo, posto che tali condizioni, in analogia a quanto previsto dai principi del diritto cartolare, costituiscono la disciplina giuridica del titolo e quindi del rapporto.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio -in accoglimento del ricorso -dichiara l’intermediario tenuto al pagamento in favore della parte ricorrente degli importi calcolati sulla base delle condizioni riportate sui titoli, nei sensi di cui in motivazione.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l’intermediario corrisponda alla Banca d’Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE



Decisione N. 18548 del 05 agosto 2021

Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI